



REGIONE DEL VENETO

Provincia  
**belluno**  
di  
dolomiti



## COMUNE DI SEDICO

### PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Ai sensi della L.Q. 447/95 e DGR 4313/93

1<sup>a</sup> STESURA

Aprile 2024

Elaborato

### RELAZIONE GENERALE

Il Tecnico

Dott. Ing. Federico MORETTI

Tecnico Competente in Acustica

n. 847 ENTECA

n. 461 Regione Veneto



Il RUP

Elaborazione

federico moretti

**fm**  
ingegnere

Via Val di Fontana, 13

32036 Sedico (BL)

tel. 0437.87297

p.iva 00978010254

SDI T04ZHR3

mail [tecnico.moretti@gmail.com](mailto:tecnico.moretti@gmail.com)

pec [federico.moretti@ingpec.eu](mailto:federico.moretti@ingpec.eu)

Allegato

**PCCA**  
**01**



## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
2	PREMESSA.....	4
3	OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA).....	6
4	CONCETTI DI ACUSTICA.....	8
5	IL RUMORE URBANO.....	10
6	LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA RUMOROSITA' AMBIENTALE.....	11
6.1	LA LEGGE 26.10.1995, N. 447 E S.M.I.....	11
6.1.1	DEFINIZIONI (ART. 2 L. 447/95).....	11
6.1.2	COMPETENZE DEL COMUNE (ART. 6 L. 447/95).....	12
6.1.3	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (ART. 7 L. 447/95).....	13
6.1.4	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 8 L. 447/95).....	13
6.1.5	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (ART. 9 L. 447/95).....	15
6.1.6	CONTROLLI (ART. 14 L. 447/1995).....	15
6.2	D.P.C.M. 1 MARZO 1991 E D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997.....	15
6.3	D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997 "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI".....	18
6.4	D.P.R. 30 MARZO 2004, N° 142 - INFRASTRUTTURE STRADALI.....	20
6.5	D.P.R. 18 NOVEMBRE 1998, N. 459 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	21
6.6	LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999, N. 21 E S.M.I. ....	22
7	CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PCCA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	23
7.1	CRITERI PER LA RACCOLTA DEI DATI E DEGLI ELEMENTI DI PARTENZA.....	24
7.2	STRUMENTI ED ELABORATI DEL PCCA.....	25
8	IL TERRITORIO COMUNALE.....	25
9	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEDICO.....	27
9.1	CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI.....	27
9.2	CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE.....	27
9.3	CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.....	28
9.4	CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO.....	28
9.5	CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA.....	29
9.6	CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI.....	29
9.7	CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI.....	29
9.8	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SULLA BASE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ZTO) DEL PRC.....	29
9.9	DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA NELLA RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA E URBANA.....	30
9.10	DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA NELLA RETE FERROVIARIA.....	31
10	CONCLUSIONI.....	32
10.1	PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PCCA.....	32
10.2	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	32
10.3	EFFETTI DEL PCCA.....	33

## **1 INTRODUZIONE**

L'inquinamento acustico è una delle più antiche forme di degrado conosciute dall'uomo. Oggi oltre alle cause dirette di generazione di tale forma d'inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione con conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Il fenomeno ha raggiunto ormai, soprattutto nelle aree urbane e industriali, livelli tali da costituire una minaccia per la salute ed il benessere della popolazione.

Esso rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

E' sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

## **2 PREMESSA**

In tutti i paesi più industrializzati, la crescita che ha avuto origine dal modello di sviluppo socio-economico in atto, ha fatto assumere all'inquinamento acustico negli ambienti di vita una notevole rilevanza come fattore di degrado ambientale e come pregiudizio alla qualità della vita.

La crescente preoccupazione manifestata dalla popolazione mediante segnalazioni e la sua consapevolezza maturata a livello normativo hanno fatto assumere ai problemi connessi all'inquinamento acustico sempre maggior rilevanza.

Per questi motivi l'inquinamento acustico è inteso dalla normativa vigente in senso ampio, considerando il suo impatto non solo sulla salute umana e sull'ambiente ma anche sulla qualità della vita quale diritto alla legittima fruizione dell'ambiente da parte dell'uomo, che può essere precluso dall'esposizione al rumore.

La legge definisce, infatti, l'inquinamento acustico come: *“L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”*.

Lo strumento che dovrebbe tutelare le persone, le zone maggiormente sensibili del territorio e, in generale, l'ambiente è il piano di classificazione acustica, che deve essere inteso anche come veicolo di risanamento per gli ambiti ove l'inquinamento acustico rappresenta un fattore di degrado, il tutto al fine di regolamentare la vita civile della popolazione e per pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio.

Il piano comunale di classificazione acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La classificazione o zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico che ha una duplice funzione: da un lato pianificare lo sviluppo dei nuovi insediamenti nel rispetto dei limiti e dall'altro verificare le situazioni di superamento dei limiti su cui impostare l'azione di risanamento.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a cui sono associati dei valori limite di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente, a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso, tramite lo studio delle sue componenti, con particolare attenzione alle destinazioni d'uso prevalenti dei suoli e la sua comparazione con i contenuti del Piano Regolatore Comunale, ovvero del PAT e del PI e delle relative norme tecniche di attuazione e operative, oltre al Rapporto Edilizio e al Regolamento Ambientale, oltre ad armonizzarsi con la classificazione acustica dei comuni contermini. In altri termini essa non è la rappresentazione dei livelli sonori presenti in una determinata area, ma definisce quali livelli sono ammessi, in relazione alla tipologia dell'area stessa.

L'obiettivo della classificazione è quello di disciplinare dal punto di vista del rumore l'intero territorio comunale, di contenere e/o ridurre le eventuali criticità presenti, di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, residenziale, produttivo commerciale, artigianale, industriale e agricolo, oltre che della mobilità.

Il piano comunale di classificazione acustica è in realtà un atto tecnico con il quale l'organo politico del comune, non solo fissa i limiti per le sorgenti sonore esistenti, ma pianifica gli obiettivi ambientali di un'area, tanto che gli strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore Comunale (PRC), costituito da Piano di Assetto del Territorio e da Piano degli Interventi, oltre al Piano Urbano del Traffico) devono adeguarsi.

Il Comune con il piano di classificazione acustica del territorio comunale (PCCA) fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e nel contempo, individua le

eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti.

La presente relazione illustra le attività eseguite per l'elaborazione della Classificazione Acustica del Comune di Sedico considerando la realtà riscontrata, la normativa cogente e le indicazioni provenienti dal PRC (PAT + PI), ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 – *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, con l'obiettivo principale di mediare tra le esigenze produttive agricole, turistico/ricettive, commerciali, artigianali e industriale e la richiesta di quiete proveniente dalla popolazione residente.

In particolare vale la pena richiamare i seguenti punti della LR 11/2004:

- all'art. 13 - Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT), al comma 1., lettera r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori;
- all'art. 17 - Contenuti del Piano degli interventi (PI), al comma 2., lettera k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Il richiamo è rivolto in particolare alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n° 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, le cui finalità sono:

*Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.*

### **3 OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA)**

Per la redazione del PCCA si fa riferimento alle seguenti norme:

- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
- Decreto Giunta Regionale 21 settembre 1993, n° 4313;
- Legge 26 ottobre 1995, n° 447 – Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997;
- DLgs 17 febbraio 2017, n. 42;
- Legge Regionale 10 maggio 1999, n° 21;
- Legge Regionale 11 / 2001
- DDG Arpav n° 3 / 2008 ed inoltre:
- DPR 18.11.1998 n° 459 - in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

- DM 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- DPR 30 marzo 2004, n° 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le vigenti disposizioni di legge in materia di acustica, formulate sulla base degli indirizzi comunitari, e dei contenuti della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, impostano le strategie di contenimento del rumore su quattro direttrici principali:

- CONTENIMENTO ALLA SORGENTE;
- GESTIONE;
- PREVENZIONE;
- RISANAMENTO.

Alle Regioni è affidato il compito di:

- DEFINIRE I CRITERI E LE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

Ai Comuni sono affidate le competenze per:

- FORMULARE REGOLAMENTI LOCALI PER L'ADOZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE E STATALE
- AGIRE ATTRAVERSO IL CONTROLLO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA
- PREDISPORRE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE (LR 21/1999 E DGRV 4313/1993), SUDDIVIDENDO IL TERRITORIO IN ZONE ACUSTICAMENTE OMOGENEE IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 14.11.1997 E TENENDO CONTO DELLE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DAI PIANI REGOLATORI VIGENTI
- REDIGERE I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 447/1995 E DEL DPCM 14 NOV. 1997.

Sono di competenza del Comune, secondo le vigenti disposizioni di legge statali e regionali:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;

- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. In merito alla precedente lettera b) si sottolinea che, nel caso di questo Piano, si è fin da subito ricercato il coordinamento tra gli strumenti urbanistici, così come previsto dal PAT, ed in particolare con il PI, avendo gli stessi strumenti molte connotazioni comuni e obiettivi reciproci.

Fermo restando che il PCCA è uno strumento di pianificazione settoriale, sotto ordinato rispetto al Piano Regolatore Comunale (PRC), a sua volta formato da PAT e da PI, tra i due strumenti è opportuno che vi siano tutte le utili interazioni e i necessari collegamenti.

Il PRC costituisce quadro di riferimento per gli interventi pubblici e privati su ciascuna zona del territorio comunale in rapporto alla rispettiva destinazione d'uso, in modo che siano particolarmente salvaguardati:

1. la difesa attiva del suolo e dell'ambiente naturale, storico e artistico, anche ai fini di consentirne la fruizione pubblica;
2. il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e la riqualificazione dei tessuti edilizi e urbanistici degradati;
3. gli interventi di edilizia residenziale pubblica sia all'interno del patrimonio edilizio esistente sia nelle zone di espansione residenziale;
4. le aree minacciate da dissesto idrogeologico, quelle relative alle fasce di rispetto delle zone umide, della viabilità, dei cimiteri, degli impianti produttivi nocivi o inquinanti, nonché quelle comunque oggetto di particolare tutela.

Ricordiamo anche che, all'articolo 17, comma 2, lettera k) della LR 11/2004 *il PI in coerenza e in attuazione del PAT sulla base del Quadro Conoscitivo aggiornato provvede a ...*

*k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.*

## **4 CONCETTI DI ACUSTICA**

Al fine di facilitare la comprensione degli argomenti e dei termini che verranno utilizzati nella presente relazione, si ritiene opportuno riportare alcune definizioni ed alcuni concetti generali di acustica nonché principi che regolano la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

### **SUONO**



Si definisce suono una piccola variazione di pressione percepibile dall'orecchio umano e non dai normali strumenti di misura della pressione.

Affinché le variazioni di pressione siano avvertibili, si devono verificare più volte in un determinato tempo. Il numero di tali variazioni nell'unità di tempo (solitamente pari a un secondo) viene definita "Frequenza" e si misura in Hertz [Hz].

Queste variazioni di pressione, propagandosi attraverso un mezzo elastico (aria), danno luogo a vibrazioni percepibili dall'apparato uditivo umano nell'intervallo compreso tra 20 e 20.000 Hz; vibrazioni di frequenza inferiore o superiore non danno luogo a sensazione sonora e vengono chiamate rispettivamente infrasuoni e ultrasuoni.

La pressione sonora avvertibile dall'orecchio umano, usualmente misurata in Pascal [Pa], va da 20  $\mu$ Pa a 1.000.000 di Pa. Non essendo però di utilità pratica esprimere il valore di pressione sonora in Pascal, si è trovato conveniente esprimere l'intensità sonora con una scala logaritmica, il Decibel (dB) la cui espressione è:

$$dB = 20 \cdot \log \left( \frac{P}{P_0} \right)$$

dove: P = grandezza assoluta

$P_0$  = grandezza di riferimento: 20  $\mu$ Pa


Il decibel è quindi l'unità di misura del suono alle varie frequenze. Inoltre non esistono suoni puri ma solo suoni composti da varie frequenze: l'orecchio umano non possiede la medesima sensibilità alle diverse frequenze. In altre parole, un suono di 70 dB a 1.000 Hz sarà percepito dall'uomo in modo diverso rispetto ad un suono di 70 dB a 20 Hz.

In linea generale si può ammettere che l'orecchio umano è più sensibile tra i 1.000 e i 5.000 Hz mentre lo è di meno alle frequenze che si collocano al di fuori di tale intervallo.

Perciò, per misurare i suoni diretti all'orecchio umano e quindi per verificare la possibilità che abbia luogo un danno uditivo, si utilizzano degli strumenti calibrati con curva di taratura "A" cioè una curva che simula la capacità di percezione dell'orecchio umano alle varie frequenze; a ciò si deve il fatto di esprimere i risultati in dB (A).

A seguito della definizione matematica del suono data è importante osservare che 3 dB rappresenta normalmente l'incremento di livello sonoro percepibile dall'orecchio umano medio, e che un aumento di 10 dB del livello sonoro corrisponde ad una sensazione psicoacustica di un raddoppio del livello sonoro.

Per una maggior comprensione si riportano, nelle tabelle seguenti, alcuni esempi di correlazione fra i livelli acustici in dB(A) e determinate situazioni.



Per quanto detto, normalmente, il parametro fisico acustico adottato per la misura del rumore ambientale è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”,  $L_{Aeq, T}$ , così definito:

**Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”:** valore del livello di pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq, T} = 10 \cdot \log \left[ \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove:

**$L_{Aeq}$**  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante  $t_1$  e termina all’istante  $t_2$ ;

**$p_A(t)$**  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal (Pa);  $p_0 = 20 \text{ mPa}$  è la pressione sonora di riferimento

## 5 IL RUMORE URBANO

Le sorgenti sonore connesse all’inquinamento acustico sono:

- le fonti fisse costituite da macchine ed impianti installati negli uffici, abitazioni, locali destinati al commercio e pubblico esercizio, al divertimento, all’artigianato, all’attività industriale, all’edilizia, ecc.
- le fonti mobili costituite dalle tipologie di mezzi utilizzati per movimentazione di persone, merci, in particolare il traffico veicolare.

Il traffico veicolare è di fatto la causa più importante della rumorosità urbana e la sua diffusione influenza buona parte del territorio comunale abitato, per cui la popolazione

urbana è esposta al rumore oltre che nei luoghi di lavoro, anche in casa, sulla strada e nei luoghi di svago.

I livelli acustici ambientali, che sono quelli di maggiore interesse in relazione al PRA, sono solitamente compresi tra 40 e 80 dB(A). Per valori inclusi in questo intervallo è stata sperimentata la presenza di fenomeni extra uditivi non trascurabili, che possono andare ad incidere negativamente sulla qualità della vita. Si sono infatti evidenziati problemi come disturbo del sonno, fastidio, interferenze negative sulla capacità di attenzione e di apprendimento.

Di qui nasce la necessità di un monitoraggio delle fonti acustiche all'interno dell'ambito comunale, finalizzato alla distribuzione spaziale del rumore urbano, e dell'adozione degli strumenti in grado di prevenire eventuali danni a cui può essere sottoposta la popolazione, così come previsto dalla legge. Il rumore urbano è il risultato di molteplici sorgenti, di tipo fisso o di tipo mobile, che possono essere così distinte:

- traffico veicolare;
- traffico aereo;
- traffico ferroviario;
- attività artigianali;
- attività industriali;
- attività commerciali;
- attività temporanee (cantieri, concerti, mercati, ecc.);
- attività ricreative (rumore antropico).

Tra tutte, il traffico veicolare urbano è la fonte di rumore che coinvolge maggiormente la popolazione, vista l'interferenza con buona parte del territorio comunale abitato. L'aspetto più importante consiste nel classificare l'esposizione al rumore degli individui che risiedono nei nuclei urbani anche in casa, per strada o in luoghi di svago, e non solamente nei luoghi di lavoro.

## **6 LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA RUMOROSITA' AMBIENTALE**

### **6.1 La Legge 26.10.1995, n. 447 e s.m.i.**

La norma stabilisce i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare fissa competenze, procedure e sanzioni.

#### **6.1.1 Definizioni (art. 2 L. 447/95)**

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni

materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- b) **ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) **valori di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9;
- h) **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori di cui alle lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al D.P.C.M. 1° marzo 1991.

### 6.1.2 Competenze del Comune (art. 6 L. 447/95)

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;

- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite vigenti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Il Comune deve adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.

#### **6.1.3 Piani di risanamento acustico (art. 7 L 447/95)**

Nel caso di superamento dei valori di attenzione il Comune provvede all'adozione di un piano di risanamento acustico. Tale strumento deve contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione della priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

#### **6.1.4 Disposizioni in materia di impatto acustico (art. 8 L 447/95)**

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti nelle forme dettate dalle specifiche norme attuative.

Su richiesta del Comune, i competenti soggetti predispongono una documentazione previsionale di impatto acustico per i progetti (e relative varianti e modifiche) delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

e una documentazione di impatto acustico per il rumore generato dalle infrastrutture e attività sopra indicate già esistenti.

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2 precedente. Le domande per il rilascio di:
  - I. concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - II. provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili;
  - III. licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; devono contenere una documentazione previsionale di impatto acustico.

Si ricorda che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 447/1995 sono stati in parte modificati dal successivo **DPR 19 ottobre 2011, n. 227**, che all'articolo 4 – “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”, riporta:

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge quadro n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge quadro (L. n. 447/1995). Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge quadro n. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge quadro n. 447/1995, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della medesima.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la

documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge quadro n. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica (TCA).

### **6.1.5 Ordinanze contingibili e urgenti (art 9 L 447/95)**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali (es. quello ferroviario), tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **6.1.6 Controlli (art 14 L 447/1995)**

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina stabilita dall'art. 8, co. 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione previsionale di impatto/clima acustico in caso di strutture in fase di progetto o di impatto per le infrastrutture e le attività in essere;
- e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

## **6.2 D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e D.P.C.M. 14 Novembre 1997**

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 dal titolo "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" ha costituito per lungo tempo il riferimento tecnico per la definizione dei limiti per le emissioni sonore provenienti da sorgenti fisse.

Successivamente il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazione della L. 447/95, determina i valori limite di emissione e immissione, i valori di attenzione e di qualità. Tali valori sono riferiti alle classi di destinazioni d'uso del territorio riportate

## **TABELLA - A**

### CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (art. 1)

#### **Classe I**

Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

### **Classe II**

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

### **Classe III**

Aree di tipo misto.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

### **Classe IV**

Aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

### **Classe V**

Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

### **Classe VI**

Aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

## **TABELLA - B**

VALORI LIMITE DI EMISSIONE –  $L_{eq}$  in dB (A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette.	45	35
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.	50	40
III	Aree di tipo misto.	55	45



IV	Aree di intensa attività umana.	60	50
V	Aree prevalentemente industriali.	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali.	65	65

### TABELLA C

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE –  $L_{eq}$  in dB (A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette.	50	40
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.	55	45
III	Aree di tipo misto.	60	50
IV	Aree di intensa attività umana.	65	55
V	Aree prevalentemente industriali.	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali.	70	70

### TABELLA - D

VALORI DI QUALITA' –  $L_{eq}$  in dB (A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette.	47	37
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.	52	42
III	Aree di tipo misto.	57	47
IV	Aree di intensa attività umana.	62	52
V	Aree prevalentemente industriali.	67	57

VI	Aree esclusivamente industriali.	70	70
----	----------------------------------	----	----

### Valori limite differenziali di immissione

in dB (A) (art. 4, comma 1)

Tempi di riferimento	
Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
<b>5 dB</b>	<b>3 dB</b>

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

L'introduzione del limite è accompagnata da una clausola di esclusione: se il rumore ambientale misurato all'interno di un edificio è inferiore ad una certa soglia

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

il limite non è applicabile ed ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Infine, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### 6.3 D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Al fine di meglio comprendere i limiti imposti dal D.P.C.M., è utile riportare i concetti essenziali esposti nel decreto stesso in particolare l'allegato A.

#### **Allegato “A”**

*GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE*

*Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:*

1. Il **tempo di riverberazione (T)**, definito dalla norma UNI EN ISO 3382;
2. Il **potere fonoisolante apparente** di elementi di separazione fra ambienti (**R**), definito dalla norma UNI EN ISO 140-4;
3. L' **isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT}$ )**, definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \cdot \log \frac{T}{T_0}$$

dove:

- **$D_{2m}$**  =  $L_{1,2m} - L_2$  è la differenza di livello;
- **$L_{1,2m}$**  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
- **$L_2$**  è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell' ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10 \cdot \log \left( \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

Le misure dei livelli  $L_i$  devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

- **T** è il tempo di riverberazione nell' ambiente ricevente, in s;
  - **$T_0$**  è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;
4. il **livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ( $L_n$ )** definito dalla norma UNI EN ISO 140-7;
  5.  **$L_{ASmax}$ : livello massimo di pressione sonora ponderato A** con costante di tempo slow;
  6.  **$L_{Aeq}$ : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato A.**

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a. **indice di valutazione del potere fonoisolante apparente** di partizioni fra ambienti ( **$R_w$** ) da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-1
- b. **indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ )** da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c. **indice di valutazione del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L_{n,w}$ )** da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-2

### **Rumore prodotto dagli impianti tecnologici**

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A)  $L_{ASmax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

**TABELLA A – CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI**

<b>Categoria A</b>	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
<b>Categoria B</b>	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
<b>Categoria C</b>	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
<b>Categoria D</b>	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
<b>Categoria E</b>	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
<b>Categoria F</b>	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
<b>Categoria G</b>	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

**TABELLA B – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

Categorie di cui alla tabella A	Parametri				
	$R_w(*)$	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A – C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B – F – G	50	42	55	35	35

Valori di  $R_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

#### **6.4 D.P.R. 30 Marzo 2004, n° 142 - Infrastrutture Stradali**

Il quadro normativo che disciplina l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, è disciplinato dal D.P.R. 30.3.2004 n. 142.

Tale decreto stabilisce i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti, sia per quanto riguarda le dimensioni delle fasce di pertinenza, che i rispettivi limiti.

In questa fase le strade presenti sul territorio comunale devono essere classificate come stabilito dal d.p.r. 30 marzo 2004 n. 142, che a sua volta fa riferimento sia al decreto legislativo 30 aprile 1994 n. 285 (Nuovo codice della strada), nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive e funzionali, sia in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

Per ogni classe si procede attraverso la definizione di fasce di pertinenza e di limiti definiti nella tabella per le strade esistenti.

TIPO STRADA	Sottotipi ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza m	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
B – extraurbana principale		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV)	100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 fascia A	50	40	70	60
		50 fascia B			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e tipo IV)	100 fascia A	50	40	70	60
	Db (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 fascia B			65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6 comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

Fasce di pertinenza per le strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) e relativi limiti (DPR 142/04, Allegato 1). (\*) per le scuole vale il solo limite diurno

## 6.5 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 – Infrastrutture Ferroviarie

Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 definisce, in funzione delle varie fasce di pertinenza e in base alla tipologia del traffico ferroviario, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura. In particolare, in riferimento all'oggetto della presente relazione, si hanno i seguenti limiti:

TIPO INFRASTRUTTURA	Ampiezza fascia di pertinenza m	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture ESISTENTI	100 fascia A	50	40	70	60
	150 fascia B			65	55

*Fasce di pertinenza delle ferrovie e relativi limiti (DPR 459/98, Allegato 1) (\*) per le scuole vale il solo limite diurno*

## 6.6 Legge Regionale 10 Maggio 1999, n. 21 e s.m.i.

In relazione alla classificazione acustica la legge regionale prevede in particolare i seguenti obblighi:

- La Regione deve provvedere all'aggiornamento delle proprie linee guida per la classificazione acustica dei territori comunali, in quanto sono state approvate antecedentemente alla L. 447/1995 (cfr. D.G.R. n. 4313/1993 - BUR n. 88/1993).
- I Comuni:
  - Entro dodici mesi dalla pubblicazione delle nuove linee guida, provvedono all'adeguamento dei propri piani di classificazione acustica, ove necessario;
  - a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica;
  - Provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica;
  - Inviano una copia del piano di classificazione all'ARPAV per la loro banca dati.
- La Provincia:
  - Verifica la congruità dei piani di classificazione acustica dei comuni contermini e riduce a conformità le eventuali incongruenze rilevate, di intesa con i medesimi.
  - Deve diffidare il comune che non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i termini di legge; in caso di inottemperanza nomina entro 1 mese un commissario ad acta.

In relazione alle emissioni sonore da attività temporanee, la legge regionale prevede che il Comune regolamenti le deroghe ai valori limite vigenti, per lo svolgimento di attività temporanee (es. cantieri edili, giardinaggio, ecc.) o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

In particolare:

- per i cantieri edili le attività rumorose sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con pausa pranzo da determinarsi a cura dei comuni;

- l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo diversi orari disposti dai regolamenti comunali;
- le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune;
- le emissioni sonore provenienti da attività di intrattenimento e svago devono essere autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

## **7 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PCCA DEL TERRITORIO COMUNALE**

L'operazione di classificazione in zone è un processo che secondo la metodologia adottata avviene sostanzialmente a più livelli.

La prima fase, di natura più "automatica" e rivolta allo studio dello stato di fatto, si fonda su informazioni urbanistiche generalmente già disponibili. La seconda fase si pone l'obiettivo di effettuare un'armonizzazione delle zone omogenee considerando specificità particolari sulla base degli effetti acustici che le varie attività esercitano sul territorio, sulle interazioni tra le diverse sorgenti.

La zonizzazione definitiva è interessata anche dalle previsioni urbanistiche che modellano e disciplinano lo sviluppo territoriale ed ha riscontri con le rilevazioni strumentali effettuate. In altri termini si definisce "parametrica", la zonizzazione acustica che emerge per effetto della parametrizzazione automatica condotta sui dati urbanistici ed anagrafici riferiti alla situazione esistente e alle infrastrutture di trasporto e "integrata" quella derivante dall'applicazione di criteri acustici e dalle scelte di governo del territorio, mentre la zonizzazione "definitiva" armonizza i risultati ottenuti nelle due fasi di analisi come meglio descritte nel prosieguo della presente relazione.

Al fine di conseguire la zonizzazione "definitiva", sono stati adoperati alcuni criteri di "aggregazione", finalizzati alla lettura "acustica" dei risultati ottenuti.

Per l'applicazione di tali criteri, è necessario disporre di alcuni dati descrittivi del rumore ambientale, che devono essere acquisiti mediante opportune misure.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati sperimentali e diretti sono stati utilizzati anche quelli presenti nel portale IDT-RV 2.0 – INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI DELLA REGIONE DEL VENETO. Il PCCA privilegia, in generale e in ogni caso dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995.

La visualizzazione del Piano comunale di classificazione acustica sarà redatta tenendo conto delle norme UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", come di seguito riportato:

CLASSE	Grafia	DESCRIZIONE	Lim. Emissione dBA		Lim. Immissione dBA	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I		Aree particolarmente protette	45	35	40	50
II		Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III		Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV		Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V		Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI		Aree esclusivamente industriali	65	65	70	60
F.R.		Fascia di rispetto	Vedi Regolamento comunale			
A.T.		Aree per attività temporanee	Vedi Regolamento comunale			
		Fascia di pertinenza stradale (S.S. 100 m / S.P. 30 m)	Vedi DPR 142/04, Allegato 1			
		Fasce di pertinenza ferroviarie (Fascia A + Fascia B)	Vedi DPR 459/98, Allegato 1			

## 7.1 Criteri per la raccolta dei dati e degli elementi di partenza

Al fine di garantire l'omogeneità e l'univocità dei lavori in ambito regionale la zonizzazione deve essere riferita e strutturata utilizzando i dati ambientali ed urbanistici di partenza sotto descritti:

- Cartografia in scala 1:5.000 e 1:10.000 (su base CTRN)

La cartografia utilizzata come base per il PCCA, deve mantenere le medesime coordinate e sistema di riferimento della Carta Tecnica Regionale Numerica, in ambiente GIS.

- Distribuzione della popolazione e delle attività produttive ripartite per UT

I dati statistici necessari per la stesura della zonizzazione parametrica devono fare riferimento alle fonti ufficiali della Camera di Commercio (CCIAA), dell'ISTAT. Nel nostro caso abbiamo utilizzato i dati del PAT.

- Strumento urbanistico di pianificazione comunale e sovracomunale

Si considerano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali che nel nostro caso sono il PRC, ossia PAT e PI vigenti, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso delle aree e alle norme tecniche di attuazione.

- Piano Urbano del Traffico (PUT)

Nel caso in esame non essendo disponibile il P.U.T. si deve utilizzare una carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1994, n. 285 (Nuovo codice della strada).

- Individuazione delle infrastrutture di trasporto

- Altre informazioni riguardanti:

Strutture scolastiche;

Strutture ospedaliere, socio assistenziali;

Beni architettonici, archeologici e storico culturali;

Zone di interesse paesaggistico, ambientale e turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione;

PCCA dei Comuni limitrofi;



Eventuali aree particolari (aree di cava, piste motoristiche, aree militari, etc.).

## 7.2 Strumenti ed elaborati del PCCA

Per la redazione degli elaborati cartografici è stata utilizzata la carta tecnica regionale numerica alla scala 1:5.000 (ridotta alla scala 1:10.000), che il Comune ha già in dotazione nell'ambito delle Banche dati del GIS.

Per il rilevamento delle componenti acustiche, lo scrivente ha utilizzato le proprie apparecchiature e dispositivi di misura, tutti a norma IEC 804 e IEC 651, classe 1, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare:

- Analizzatore in frequenza in classe 1 *FUSION* della 01dB-ACOEM s.n. 11214.  
Certificazione classe 1 secondo la EN 60651/2000 e EN 60804/2000  
(certificato di conformità n. CV-DTE-L-16-PVE-45196 rilasciato dalla ACOEM il 12/12/2016)  
Centro di taratura LAT n. 146 – certificato n. LAT 146 16937 del 29/09/2023
- Calibratore classe 1 secondo CEI IEC 60942/2003 CAL 31 s.n. 82810 (certificato di conformità n. CV-DTE-T-09-PVE-43491 rilasciato dalla 01dB-Metravib il 25/08/2009).  
Centro di taratura LAT n. 146 – certificato n. LAT 146 16939 del 29/09/2023.
- Microfono (con preamplificatore) G.R.A.S. Type 40CE s.n. 233186  
Classificazione classe 1 secondo la EN 61094-4/2000 e conforme CEI 29-4.
- Acquisizione e trattamento dati con software dBENV 32 ver. 6.2.

Il PCCA si compone della presente RELAZIONE con allegato le Schede dei rilievi fonometrici, delle TAVOLE e del REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE per la disciplina delle attività rumorose.

Tutti gli elaborati sono forniti su supporto informatico e le tavole grafiche elaborate su GIS.

## 8 IL TERRITORIO COMUNALE


Il territorio del comune di Sedico è delimitato a:

sud, dal fiume Piave (che lo divide dai comuni di Limana e Borgo Valbelluna);

sud-ovest ed ovest, dalla valle del torrente Cordevole, nel tratto compreso dalla sua confluenza con il Piave (punto più meridionale del comune, al confine con il comune di Santa Giustina) fino alla frazione di Peron;

nord-ovest, sulla sponda destra del Cordevole (dalla frazione di Peron fino a La Muda, comune de la Valle Agordina), dai Monti del Sole dove spiccano le cime del Bus del Diaol (2149 m s.l.m.), de I Feruch (2140 m s.l.m.) ed il monte Alto (2.069 m s.l.m.). Ivi si trova il punto più occidentale del comune presso Forcella Zana (1675 m s.l.m.);

nord-est, sulla sponda sinistra del Cordevole, dal Gruppo dello Schiara dove si trovano i punti più settentrionale, rappresentato dal monte Talvena (2542 m s.l.m.), e più orientale, tra Forcella Nerville e Forcella del Marmol (2007 m s.l.m.);  
est, dalla valle del torrente Gresal che lo divide dal comune di Belluno dal monte Schiara fino alla località Vignole;  
sud-est, dai colli che tra i 300 e i 500 metri di altitudine (quota massima 510 m s.l.m. presso la chiesetta di S. Floriano) si estendono tra il torrente Cordevole (località Vignole, 350 m s.l.m.) e il fiume Piave presso la località Pasa (297 m s.l.m.).



La distanza in linea d'aria tra il punto più settentrionale (monte Talvena) e quello più meridionale (immissione del Cordevole nella Piave) è di circa 22 km[7], mentre tra il punto più a est (Forcella Zana) e quello più a ovest vi sono circa 11 km[8].

Il 65% della superficie (59,79 km<sup>2</sup>), che corrisponde alla parte settentrionale del comune, è compreso dal 1990 nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nel comune di Sedico si trova la più alta cima del Parco, il Monte Schiara, che con i suoi 2.565 metri s.l.m. domina tutta la Val Belluna.

La conformazione del territorio comunale nella Parte Alta del comune è essenzialmente montuosa. La Parte Bassa del comune, che giace tra i corsi d'acqua del Cordevole e del Piave, è caratterizzata da aree collinari e pianeggianti. È qui che si sono sviluppati i maggiori centri urbani (Sedico e Bribano). L'altitudine minima del comune (275 m s.l.m.) è alla confluenza del Cordevole e nel Piave.

Il comune è storicamente suddiviso nella Parte Alta (frazioni di Mas, Peron, La Stanga, Casoni, Bolago, Libano e Barp) e la Parte Bassa (Roe, Sedico, Bribano e frazioni minori). Visivamente sulla carta geografica, le due parti sono ben separate dalla stretta linea che le collega in zona Vignole (Belluno) nella parte centrale del territorio comunale

#### Le Frazioni:

Barp, Bolago, Boscon, Bribano, Carmegn, Casoni, Cugnach, Gresal, Landris, Libano, Longano, Maieran, Mas, Meli, Noal, Pasa, Peron, Poian, Prapavei, Roe Alte, Roe Basse, Roncada, Seghe di Villa, Sommaval, La Stanga, Triva, Vignole, Villa, Villiagio.

#### Altre località del territorio

Bribanet (tra Bribano e la confluenza del Cordevole con la Piave), Campagnola (tra le Roe Alte e Landris), Candaten (tra Peron e La Stanga), Case Sparse (tra Bolago e Mas), i Comui

(tra Sommaval e Peron), Fraina e Pian dei Castaldi (a nord di Barp), Suppiei (tra Vignole e le Roe Alte).

#### Viabilità:

Strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle (SS 50), sull'asse Belluno-Feltre.

Strada regionale 203 Agordina (SR 203), già strada statale 203 Agordina, collega Sedico con Agordo e l'Agordino.

Strada regionale 204 (SR 204), che collega Mas a Belluno.

Strada provinciale 635 del Passo di San Boldo (SP 635), già strada statale 365 del Passo di San Boldo, collega Sedico con Trichiana e la Marca.

#### Ferrovie:

Stazione di Sedico-Bribano, inaugurata il 10 novembre 1886, è servita dai treni regionali che collegano Padova a Belluno ovvero la linea Belluno-Feltre-Treviso.

## **9 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEDICO**

L'ossatura della classificazione in zone acustiche deve attenersi alle localizzazioni esistenti, basandosi su dati descrittivi delle attività, della popolazione e dei servizi esistenti ed in conformità al DPCM 14 novembre 1997.

### **9.1 Classificazione dei centri e nuclei storici**

I principali appuntamenti ed eventi che caratterizzano la vita sociale, sportiva e culturale e che si svolgono durante l'anno, oltre ad interessare gli spazi delle piazze delle aree centrali delle frazioni di Peron, Mas, Roe, Landris, Sedico, Longano, si svolgono anche presso gli impianti sportivi esistenti.

Altri eventi temporanei, sportivi, musicali e di altra natura, che prevedono anche la possibilità di superare i limiti acustici di zona, con una loro attrattività, possono interessare anche altri siti del territorio comunale.

Per i centri e nuclei storici si conferma comunque la Classe II e III.

### **9.2 Classe I – Aree particolarmente protette**

Per la definizione della classe I - aree particolarmente protette (in cui la quiete è un elemento essenziale di fruizione) si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale, alle previsioni comunali di gestione del territorio, ed a particolari vincoli di salvaguardia.

Ai fini di una corretta individuazione si evidenzia che:

- I. appartengono a tale classe i parchi e le riserve naturali istituiti con legge, fatta eccezione per le aree ove sono svolte attività umane non compatibili con la classe I;
- II. Tra le aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico - ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale;
- III. i parchi pubblici urbani possono essere classificati come aree particolarmente protette. Non sono necessariamente incluse in questa classe le piccole aree verdi di quartiere;
- IV. i plessi scolastici, i poli ospedalieri e socio-assistenziali (nei quali è prevista la degenza), sono classificati in classe I, ma, qualora le aree di pertinenza siano di limitata ampiezza, tali da non poterli configurare quali veri e propri poli ed il cui uso e clima acustico sia diverso dalla classe I, è possibile l'assegnazione di una classe superiore. I parchi e i giardini adiacenti alle suddette strutture, se integrati con la funzione specifica delle stesse, dovranno essere considerate parte integrante dell'area definita in classe I. Non sono da assegnare la classe I alle strutture scolastiche o socio-assistenziali inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione o non costituenti corpo indipendente: tali strutture sono classificate secondo la zona di appartenenza dei suddetti edifici;
- V. le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino all'assegnazione alla classe I.

Tenuto quindi conto di quanto sopra descritto e della pianificazione acustica sovracomunale e dei comuni contermini in particolare, si è convenuto di assegnare la Classe I per le aree sensibili dal punto di vista paesaggistico, ovvero tutta l'area in capo al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

### **9.3 Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

In queste classi rientrano tutte le aree che meritano maggiore tutela, quali le scuole e le altre aree in cui convergono attrezzature di servizio per la collettività.

### **9.4 Classe III – Aree di tipo misto**

Nel caso di Sedico, le aree dei centri e i nuclei urbani, ad esclusione delle parti ricomprese nella Classe II, sono ricompresi in questa classe, scelta giustificata non solo dalla realtà locale, ma anche da quanto emerso dalle analisi dirette.

Le aree inserite in Classe III sono costituite a anche da aree agricole, rurali o similari, in genere coltivabili anche con l'impiego di macchine operatrici, come indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997, e dalle zone di passaggio dalla Classe IV, alla Classe II.

In questa classe si trovano anche immobili residenziali, che godono di minor tutela acustica rispetto a quelli ricadenti in Classe II. Di conseguenza la maggior parte del territorio comunale è inserito in classe III.

#### **9.5 Classe IV – Aree di intensa attività umana**

In accordo con quanto espressamente indicato nella tabella A del D.P.C.M. 14-11-1997, le aree inserite in classe IV sono costituite in gran parte dalla zona a lato delle infrastrutture stradali.

Le aree a destinazione d'uso mista ma con presenza di destinazione commerciale e direzionale sono state inserite in questa classe.

In questa classe ricadono anche alcune residenze, che ovviamente risultano meno tutelate di quelle appartenenti alle precedenti classi III e II.

#### **9.6 Classe V – Aree prevalentemente industriali**

Queste aree sono caratterizzate da insediamenti industriali con scarsità o assenza di abitazioni. Inutile dire che queste residenze sono le più svantaggiate dal punto di vista acustico.

Le aree industriali che caratterizzano il territorio comunale di Sedico (Z.I. Gresal, Stabilimenti Luxottica, Z.I. Ex Conib) sono state contornate da una fascia di interposizione di classe IV a protezione delle aree di Classe III poste a confine e di profondità pari ad almeno 50 m, al fine di consentire un passaggio graduale, verso le aree residenziali più protette e di classe inferiore.

#### **9.7 Classe VI – Aree esclusivamente industriali**

Questa classe può essere assegnata alle zone esclusivamente industriali, prive di insediamenti abitativi. Nel caso del Comune di Sedico non sono state individuate zone assimilabili alla classe VI.

#### **9.8 La classificazione acustica sulla base delle zone territoriali omogenee (zto) del PRC**

In base alle indicazioni del Piano Regolatore Comunale vigente e soprattutto del Piano degli Interventi, è possibile stabilire delle relazioni tra la destinazione d'uso di una determinata zona e la classe acustica d'appartenenza di questa, che, in linea generale, è stata riassunta nella tabella sottostante.

#### **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE**

CLASSI	DENOMINAZIONE (DPCM)	ZONIZZAZIONE DI PRC (DGR)
I	aree particolarmente protette	Tutta la superficie rientrante nel PNDB.
II	aree prevalentemente residenziali	alcune Zto A, B, C, E e F
III	aree di tipo misto	alcune Zto A, B, C, E e F
IV	aree d'intensa attività umana	alcune Zto D - aree investite da presenza d'attività a forte attrazione
V	aree prevalentemente industriali	aree interessate da insediamenti industriali, ossia la maggior parte delle Zto D

Per quanto riguarda i valori limite superiori, vale a dire i valori di rumorosità che non devono essere superati per ciascuna zona del territorio, si fa riferimento ai valori stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, per ciascuna delle sei classi del territorio, per il periodo diurno, dalle ore 6,00 alle ore 22,00, e notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

### 9.9 Definizione delle fasce di pertinenza acustica nella rete viabilistica extraurbana e urbana

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, esistenti e di nuova realizzazione. Prevede delle fasce di pertinenza acustica, diversificate per estensione e limiti acustici (diurni e notturni) in base alla classificazione della strada, operata secondo il Codice della Strada e differenziate per strade nuove o esistenti.

La fascia di pertinenza acustica è definita come la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica stradale, le strade concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione stabiliti per la Classe e pertanto devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Nuovo Codice della Strada (N.C.S.) definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 comma 1) e prevede la seguente classificazione tecnica, costruttiva e funzionale (articolo 2, commi 2 - 4):

- A-autostrada;
- B-extraurbana principale;
- C-extraurbana secondaria;
- D-urbana di scorrimento;

- E-urbana di quartiere;
- F-locale.

Il N.C.S. (art 3, comma 1, n. 50 e n. 51) distingue le strade in extraurbane (esterne ai centri abitati) e urbane (interne ai centri abitati).

Le strade inoltre possono essere classificate, dal punto di vista amministrativo, in “statali”, “regionali”, “provinciali” e “comunali” ma quando attraversano un centro abitato avente popolazione maggiore di 10.000 abitanti, tutte le strade sono urbane e comunali (ex art. 2, comma 7, NCS). Le strade possono essere classificate, in funzione delle loro caratteristiche tecnico, costruttive e funzionali, in extraurbane di classi B, C o F o in urbane di classi D, E o F.

Alla data attuale, la classificazione delle strade ricadenti nel territorio comunale di Sedico, non risulta approvata, tuttavia ai fini del presente studio e come peraltro utilizzato anche in sede di PRC, è stata considerata la classificazione delle strade effettuata dalla Provincia di Belluno nell’ambito della formazione del PTCP e che è stata assunta dal PAT e dal PI e quindi ripresa anche dal presente PCCA.

Il territorio comunale è caratterizzato dal transito di 3 assi stradali importanti ovvero la S.S. n. 50 del Grappa e Passo Rolle, la S.R. n. 203 Agordina e la S.P. 635 del Passo di San Boldo. La prima attraversa la parte sud del territorio comunale e soprattutto l’abitato di Sedico, è stata classificata come strada di tipo Cb, con fascia di pertinenza acustica di m 100 (fascia A) e m 50 (fascia B).

La S.R. n. 203 Agordina che attraversa da nord a sud il territorio comunale è stata invece classificata di tipo Db con fascia di pertinenza acustica di m 100 (fascia unica) così come la S.P. 635 del Passo di San Boldo.

Oltre a queste strade, che rivestono sia una funzione urbana che di collegamento intercomunale, il presente piano, pone la sua attenzione anche sulle altre strade comunali, che rientrano nelle classi E ed F e quindi con fascia di ml 30, seppur non espressamente riportate in cartografia di piano.

Se non indicato diversamente nella fascia di 30 metri i limiti sono quelli della zona acustica attraversata; per esempio se la zona attraversata è in classe III, nella fascia di 30 metri per parte il limite massimo per il rumore da infrastruttura stradale sarà 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) la notte.

## **9.10 Definizione delle fasce di pertinenza acustica nella rete ferroviaria**

Per quanto riguarda le fasce di pertinenza di tali strutture si fa riferimento al DPR 459/1998 che stabilisce, sia per le infrastrutture esistenti, sia per quelle di nuova realizzazione, con velocità non superiore ai 200 km/h, due fasce di pertinenza. Tali fasce devono essere costruite a partire dalla mezzzeria dei binari esterni: la prima di 100 ml con classe acustica V, e la seconda di 150 ml di classe IV, per un totale di 250 ml.

Per le infrastrutture in progetto con velocità superiore ai 200 km/h il decreto prevede una fascia di 250 m con valori di classe acustica IV.

In presenza di strutture sensibili, ospedali, scuole, case di cura e case di riposo, devono essere rispettati i limiti di 50 dB(A) Leq diurno e 40 dB(A) Leq notturno (escluse le scuole) per una fascia di 150 m per le strutture esistenti e per le strutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h, Per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h tale fascia si estende per 500 m a partire dalla mezzera dei binari più esterni.

L'unica linea ferroviaria che attraversa il territorio del comune di Sedico, alla quale è stata ovviamente applicata la fascia di pertinenza ferroviaria, è la linea "Belluno-Feltre-Treviso" che percorre da ovest a est la parte sud del territorio comunale.

Essa è stata delimitata con fascia di pertinenza acustica di m 100 (fascia A) e m 150 (fascia B).

## **10 CONCLUSIONI**

La situazione che emerge sullo stato dell'inquinamento acustico in ambito urbano del Comune di Sedico risulta complessivamente nella norma. Le condizioni risultanti dalle rilevazioni vedono una discreta omogeneità tra livelli sonori, destinazioni d'uso dei suoli e classificazione urbanistica dei diversi tessuti insediativi urbani.

Qualche limitata e puntuale criticità, peraltro già segnalata e nota al Comune, riguarda alcune attività produttive localizzate a margine delle aree IV e V a confine di aree in classe III con presenza di destinazioni residenziali o in area agricola, per le quali bisogna porre attenzione ed eventualmente intervenire con adeguati piani e/o provvedimenti di mitigazione per eliminare o almeno contenere il fenomeno.

### **10.1 Procedura di approvazione del PCCA**

Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal Comune, deve essere trasmesso alla Provincia di Belluno per la verifica della congruità con i piani di classificazione acustica dei Comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze, la Provincia, d'intesa con i Comuni interessati, provvede a segnalare le eventuali e opportune modifiche.

Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.

### **10.2 Piano di risanamento acustico**

Il Comune entro i successivi dodici mesi dalla approvazione del piano di classificazione acustica provvede alla eventuale predisposizione nonché all'adozione di eventuali piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il PUT e con tutti i piani previsti



dalla vigente legislazione ambientale, per quelle zone nelle quali i rilevamenti fonometrici relativi allo stato di fatto evidenzino un superamento dei valori di attenzione previsti.

Anche i piani di risanamento (a norma dell'art. 5 della L.R. 21/99) vanno trasmessi in copia alla Provincia, per la verifica della congruità con i piani di risanamento dei Comuni contermini. Una copia andrà trasmessa anche alla Regione per l'inserimento nel piano triennale di intervento. Nei casi di inerzia del Comune, previsti dall'articolo 7, comma 3 della Legge Quadro n.447/1995, la Provincia territorialmente competente può diffidare il Comune a redigere il piano entro tre mesi e in caso di ulteriore inottemperanza nominare un commissario ad acta.

### **10.3 Effetti del PCCA**

L'Approvazione del Piano comporta:

- a. un adeguamento, come previsto dall'art. 15, comma 3 della Legge Quadro 447/1995, delle sorgenti sonore in essere ai limiti di emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 14.11.1997;
- b. entro 12 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, le aziende e i pubblici esercizi dovranno produrre idonea documentazione tecnica che attesti il rispetto dei limiti di zona. Qualora venga accertato il superamento degli stessi, entro i successivi 6 mesi, si dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di mitigazione, atto al contenimento delle emissioni sonore entro i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica. Gli insediamenti o attività che non presenteranno la suddetta documentazione saranno considerati automaticamente entro i limiti. In caso di controversie, qualora si accerti il superamento dei limiti, si applicheranno le sanzioni previste dalla Legge Quadro 447/1995.
- c. per l'esercizio di nuove attività, il rispetto dei limiti di cui sopra sin dal momento del loro avvio. La documentazione comprovante l'avvenuta verifica, da parte di un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà essere mantenuta presso le aziende e resa disponibile nel corso degli accertamenti.

Allegati:

- Tavole grafiche in scala opportuna
- Regolamento Acustico
- Schede dei rilievi fonometrici